



COMUNE DI CASALETTO SPARTANO

(Provincia di Salerno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 11 del 29/04/2022

OGGETTO: TRIBUTO TARI (TASSA SUI RIFIUTI) LEGGE 147 DEL 27.12.2013 - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNUALITA' 2022

L'anno 29/04/2022, addì ventinove del mese di Aprile alle ore 11:10 , nella SEDE COMUNALE , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del IL SINDACO Avv. Concetta AMATO il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Germana D'Alascio.

Intervengono i Signori:

	Nome				Nome		
1	AMATO CONCETTA	X		7	AMATO FRANCESCO		X
2	GALATRO ENRICO		X	8	ROSSO FRANCO	X	
3	GAETANI VINCENZA	X		9	SCANNELLI GIACOMO		X
4	POLITO FRANCESCO	X		10	NOVELLINO MARIO		X
5	VASSALLO DOMENICO	X		11	CURCIO GUIDO		X
6	CURCIO VINCENZO	X					

PRESENTI: 6

ASSENTI: 5

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

Delibera sottoscritta con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 art. 20 e 21 e art. 23 e 25 DPR 445/2000

OGGETTO: TRIBUTO TARI (TASSA SUI RIFIUTI) LEGGE 147 DEL 27.12.2013 - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNUALITA' 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO che:

- a far data dal 1° gennaio 2014, è stata istituita la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, secondo quanto prescritto dall'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014);
- tale disposizione legislativa ha abrogato, con il successivo comma 704, il previgente sistema di tassazione sui rifiuti (TARES) previsto dall'articolo 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RILEVATO che la suddetta Legge 147/2013 all'art. 1, comma 688, stabilisce che sia il Comune a fissare la scadenza e il numero delle rate di versamento prevedendo di norma almeno 2 rate a scadenza semestrale;

VISTI i commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 n. 160/2019, ed in particolare il precedente comma 738: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";

VISTO l'art. 15-bis del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019, che, modificando l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, ha disposto tra l'altro:

- che le delibere regolamentari e tariffarie per le entrate tributarie dei Comuni, tra cui quelle per la TARI, vengano pubblicate telematicamente in un'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale entro il termine perentorio del 28 ottobre (provvedendo all'invio entro il 14 ottobre) affinché acquisiscano efficacia a far data dal 01 gennaio dello stesso anno;
- i versamenti dei tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno debbano essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale

Delibera sottoscritta con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 art. 20 e 21 e art. 23 e 25 DPR 445/2000

o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.” nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: “Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”;

CONSIDERATO che, in via generale, in base all’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 e all’art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO, altresì, che il D.L. n° 228/2021 (c.d. “Milleproroghe”) all’art. 3, comma 5-sexiesdecies, dispone la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;

VISTO L’art. 3, comma 5-quinquies del DL 228/2021, il quale dispone che i Comuni possono approvare il PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

RITENUTO opportuno e prudente considerare quale termine per la deliberazione dei provvedimenti sul prelievo sui rifiuti il 30 aprile 2022, come suggerito anche dalla nota IFEL del 31 marzo 2022, in considerazione della discrasia tra i termini dettati dalle citate disposizioni;

DATO ATTO che:

- la nuova TARI dall’anno 2020 è soggetta ad una regolazione indipendente da parte di ARERA e che, secondo le disposizioni dell’Autorità di regolazione, il gestore dei rifiuti è tenuto ad elaborare un piano economico finanziario (PEF) “grezzo” che, previa validazione da parte del soggetto territorialmente competente (Ente D’Ambito Ottimale Salerno), è trasmesso ad ARERA per la successiva approvazione; nelle more dell’approvazione da parte dell’Autorità, il Comune è autorizzato ad approvare un’articolazione tariffaria per l’anno che consenta un’entrata tariffaria entro il limite dell’entrata massima definito dal PEF validato;
- l’obiettivo della [Riforma Tari](#) è quello di rendere più trasparenti i costi a carico dei cittadini e delle imprese; perseguendo tale fine il Governo ha varato in Legge di Bilancio le disposizioni volte ad individuare il “giusto prezzo” per il servizio di raccolta, smaltimento dei rifiuti e pulizia urbana;

RITENUTO urgente ed improrogabile, nelle more della dell’approvazione definitiva del P.E.F. 2022 da parte dell’Autorità di regolazione, assicurare al Comune la disponibilità finanziaria delle somme necessarie al pagamento degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti e pertanto approvare il piano tariffario per l’anno 2022 che garantisca l’acquisizione dell’entrata tariffaria nel limite fissato dal PEF 2022 validato;

RICHIAMATE

- la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2014 e s.m.i., con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), relativamente al tributo TARI;
- la delibera di Consiglio Comunale n.19 del 28.06.2021 con la quale è stato approvato il piano tariffario per l’esercizio 2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29.04.2022 con la quale è stato approvato il PEF 2022 così come validato dall’Ente D’Ambito Ottimale Salerno;

VISTI:

- lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità dell’Ente;
- le leggi finanziarie e di contabilità pubblica per quanto vigenti;
- il D. Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Delibera sottoscritta con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 art. 20 e 21 e art. 23 e 25 DPR 445/2000

- il D.P.R. n. 158/1999, ai fini della determinazione delle tariffe;
- l'art. 11 della legge regionale 26/2010, concernente l'istituzione delle Società Provinciali;
- la legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, riguardante i termini per l'approvazione delle tariffe e le disposizioni derogatorie;
- la circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze emanata in data 22 novembre 2019;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria, resi ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs.n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti n. 08/2022;

Con voti unanimi favorevoli, resi palesemente,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

- 1) **DI APPROVARE** per l'anno 2022 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'Allegato 1 che, in considerazione dei parametri di popolazione e mq ad oggi esistenti, garantiscono un gettito TARI pari ad €. 146.791,00;
- 2) **DI DARE ATTO** che viene rispettato il limite dell'entrata tariffaria massima definita dall'Ente D'Ambito Ottimale Salerno con la validazione del PEF 2022;
- 3) **DI AUTORIZZARE** il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, quale responsabile del tributo, a procedere alla riscossione dell'acconto sulla base delle tariffe anno 2021 ed il saldo della tassa dovuta per l'esercizio 2022 tenendo conto della nuova articolazione tariffaria e degli acconti già versati dai contribuenti;
- 4) **DI DARE** atto che l'Ente provvede a riscuotere per conto della Provincia di Salerno il Tributo Provinciale TEFA fissato nella misura del 5% del tributo comunale sui rifiuti, mediante l'inserimento nel modello di pagamento di specifico codice tributo;
- 5) **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente provvedimento hanno effetto dal 1° gennaio 2022 e che la riscossione del tributo è stabilita in forma diretta;
- 6) **DI STABILIRE** che il versamento delle rate avvenga mediante modello F24 precompilato da inviare al domicilio dei contribuenti o altra forma di pagamento;
- 7) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per gli adempimenti consequenziali, ivi inclusa la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per l'efficacia dell'atto;
- 8) Con separata conforme votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

Delibera sottoscritta con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 art. 20 e 21 e art. 23 e 25 DPR 445/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL IL SINDACO
Avv. Concetta AMATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Germana D'Alascio

(atto sottoscritto digitalmente)

Delibera sottoscritta con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 art. 20 e 21 e art. 23 e 25 DPR 445/2000

Comune di Casaleto Spartano Via Nazionale, 226 Cap. 84030 (SA)

tel. 0973 374285

protocollo@pec.comune.casalettospartano.sa.it

Comune di CASALETTO SPARTANO (SA)

STUDIO K software - www.studiok.it

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei familiari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
					Sud	82,911257					
Famiglie di 1 componente	166	15.855,00	20,2%	95,5	0,75	1,00	0,394185	37,65	82,91	82,91	120,56
Famiglie di 2 componenti	168	16.363,00	20,5%	97,4	0,88	1,80	0,462511	45,05	149,24	74,62	194,29
Famiglie di 3 componenti	86	10.245,00	10,5%	119,1	1,00	1,80	0,525580	62,61	149,24	49,75	211,85
Famiglie di 4 componenti	87	9.521,00	10,6%	109,4	1,08	2,35	0,567627	62,12	194,84	48,71	256,96
Famiglie di 5 componenti	27	2.667,00	3,3%	98,8	1,11	2,90	0,583394	57,63	240,44	48,09	298,07
Famiglie di 6 o più componenti	5	650,00	0,6%	130,0	1,10	3,20	0,578138	75,16	265,32	44,22	340,47
Non residenti o locali tenuti a disposizione	282	22.305,00	34,3%	79,1	0,75	1,10	0,394185	31,18	91,20	91,20	122,38
Superfici domestiche accessorie	137	6.226,00	14,3%	45,4	0,88	0,00	0,462511	21,02	-	-	21,02
Totale (escluso pertinenze)	821	77.606,00	100%	94,5		Media	0,518573		Media	58,05	

Comune di CASALETTO SPARTANO (SA)

STUDIO K software - www.studiok.it

UTENZE NON DOMESTICHE

	Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
				Coef	Sud	Coef	Sud	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
								n	m ²	Quv*Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	-	-	max	0,52	max	4,55	0,273581	0,471660	0,745241
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1	25,00	max	1,05	max	8,75	0,552423	0,907038	1,459461
3	Stabilimenti balneari	-	-	max	0,75	max	6,64	0,394588	0,688312	1,082900
4	Esposizioni, autosaloni	1	100,00	max	0,52	max	4,55	0,273581	0,471660	0,745241
5	Alberghi con ristorante	1	280,00	max	1,55	max	13,64	0,815481	1,413943	2,229424
6	Alberghi senza ristorante	2	166,00	max	0,99	max	8,70	0,520856	0,901855	1,422711
7	Case di cura e riposo	-	-	max	1,20	max	10,54	0,631340	1,092592	1,723932
8	Uffici, agenzie, studi professionali	9	755,00	max	1,25	max	10,26	0,657646	1,063567	1,721213
9	Banche ed istituti di credito	1	94,00	max	0,94	max	8,01	0,494550	0,830328	1,324878
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	5	267,00	max	1,26	max	12,21	0,662907	1,265707	1,928614
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1	49,00	max	1,52	max	13,34	0,799698	1,382844	2,182542
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	9	361,00	max	1,06	max	9,34	0,557684	0,968198	1,525882
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4	864,00	max	1,45	max	12,75	0,762870	1,321684	2,084553
14	Attività industriali con capannoni di produzione	2	186,00	max	0,96	max	9,53	0,505072	0,987894	1,492966
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	2	297,00	max	1,05	max	9,34	0,552423	0,968198	1,520621
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3	368,00	min	2,97	min	26,37	1,562568	2,733553	4,296121
17	Bar, caffè, pasticceria	7	479,00	min	2,69	min	22,25	1,415255	2,306468	3,721723
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7	237,00	min	0,57	max	24,68	0,299887	2,558365	2,858252
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	4	433,00	max	3,02	min	18,80	1,588873	1,948836	3,537709
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	-	-	max	10,88	min	3,00	5,724153	0,310984	6,035138
21	Discoteche, night club	-	-	max	1,75	max	15,43	0,920705	1,599497	2,520201
22	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
23	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
24	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
25	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
26	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
27	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
28	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
29	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
30	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
31	Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
	Totale	59	4.961,00							